



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Determinazione del responsabile del procedimento unico

<p>N. 37 Data 03/05/2018</p>	<p>Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria per salvaguardare il patrimonio del verde, arredo e decoro urbano dell'abitato. Determina a contrarre mediante affidamento diretto a soggetti terzi, così come previsto dalla finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 134) CIG: . ZEB2365877 CUP H26G18000010004</p>
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre , del mese maggio , nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

VISTA la deliberazione di giunta Comunale n. 8 in data 20/04/2018, con la quale è stato approvato il progetto, redatto dal Geom. Francesco Bulla per l'esecuzione dei lavori di:

Interventi di manutenzione ordinaria per salvaguardare il patrimonio del verde, arredo e decoro urbano dell'abitato.

che prevede una spesa complessiva di € 12000,00 ed il sottoscritto, in relazione al disposto dell'art. 31 del codice dei contratti è responsabile del procedimento unico per l'esecuzione dei detti lavori;

Dato che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

"Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

VISTA la legge finanziaria statale 2008 (Legge 244/2007, art. 2, comma 134), che stabilisce : "qualora le Amministrazioni intendano procedere all'affidamento diretto dei lavori a soggetti terzi, possono essere affidati a "cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a euro 190.000 per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la

forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde”

VISTO l'art. 17, comma 2 della legge 31 Gennaio 1994, n. 97, testualmente recita:

“Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione manutenzione agraria, forestale e, in genere, nel territorio e ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quale la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a trecentomilioni per anno”

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a)

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;

D E T E R M I N A

In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.Lgs. 50/2016 “codice dei contratti”, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Interventi di manutenzione ordinaria per salvaguardare il patrimonio del verde, arredo e decoro urbano.
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Pulizia e riqualificazione ambientale, salvaguardia del territorio, manutenzione e pulizia strade e aree comunali
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	A misura e sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Rispetto integrale del capitolato speciale d'appalto e piano di sicurezza.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	In deroga al Codice dei contratti Articolo 17 comma 2 della legge n. 97/1994 del 31.01.1994	I lavori vengono affidati mediante affidamento diretto a cooperative che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani

Il Responsabile del Servizio
Geom. Bulla Francesco

Timbro

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

.....